

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 09 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Doreca Italia S.p.A. con sede legale in Fiumicino, via della Corona Boreale, n.240, P.IVA 03393240548, rappresentata da Maria Antonietta Mura con l'assistenza di Confcommercio Roma, rappresentata da Mario Gentiluomo, e dell'avv. Nilia Aversa

e

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria  
Fisascat CISL rappresentata da Dario Campeotto  
Uiltucs rappresentata da Gabriele Fiorino

### Premesso che

con comunicazione inoltrata a mezzo pec datata 31/03/2020 l'azienda, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nonché dell'art. 17, D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga per una sospensione/riduzione di attività relativamente alle unità produttive di seguito indicate:

Lazio – Fiumicino (RM)
Deposito:
Sede amministrativa:
Abruzzo – Chieti (CH)
Umbria – Bastia Umbra (PG)
Marche – Osimo (AN)
Emilia Romagna – Castelfranco Emilia (MO)
Emilia Romagna – Cesenatico (FC)
Veneto – Due Carrare (PD)
Lombardia – Settimo Milanese (MI)
Lombardia – Castenedolo (BS)
Liguria – Sanremo (IM)
Puglia – Foggia (FG)
Sardegna – Olbia (OT)
Sardegna – Oristano (OR)
Piemonte – Villastellone (TO)
Toscana – Scarlino (GR)

l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  
le OO.SS. hanno richiesto l'attivazione del confronto ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale;  
le Parti si sono incontrate in via telematica in data odierna per definire i termini di un accordo secondo quanto di seguito riportato.

#### TUTTO CIO' PREMESSO ESAMINATA LA SITUAZIONE AZIENDALE

le Parti si danno atto che per tutto il periodo di chiusura/sospensione/riduzione attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;

le Parti dichiarano che tale parziale/totale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione in deroga di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 e richiedere l'erogazione del trattamento in misura pari in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. lgs. 148/2015.

l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;  
per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 nonché a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico delle attività di vendita;

le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per il personale occupato, pari a un numero massimo di 169 lavoratori su un organico complessivo di 177:

- a) per le unità produttive ubicate presso le **Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, con decorrenza dal 9 marzo e sino al 06 giugno 2020 (n.13 settimane) e coinvolgerà un numero massimo di n. 47 dipendenti;**
- b) per tutte le altre unità produttive, con decorrenza dal 09 marzo e sino al 10 maggio 2020 (n.9 settimane) e coinvolgerà un numero massimo di n.122 dipendenti.

la Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica presenterà domanda di accesso alla CIGD nei tempi e modi stabiliti dalle procedure e normativa vigenti;

le Parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo così come individuati dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali (ex d.lgs n. 148/2015).

l'Azienda Doreca Italia SpA si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati dal presente accordo, fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili.

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.

Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.


Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui alla normativa richiamata in premessa concordano sulla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga, con le decorrenze sopra specificate, con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore, per n. 47 lavoratori e con riduzione oraria giornaliera massima del 60% (sessantapercento), preferibilmente verticale, per n. 122 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 49.800, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.


\_\_\_\_\_ , li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

L.C.S.


L'azienda

  
Confcommercio  


Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL



